

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13-12-2018) 24-04-2019, n. 11229

"Omissis"

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 28.9.2007 A.D.C. citava a comparire dinanzi al tribunale di *omissis* P.E., V.A., P.R., P.S., Pu.Sa., P.I.S. nonché il condominio *omissis*.

Premetteva - l'attore - di esser proprietario dell'appartamento ubicato al 5 piano e del lastrico solare dello stabile condominiale.

Chiedeva che i condomini convenuti fossero condannati a demolire la tettoia realizzata sul lastrico, siccome lesiva del decoro architettonico dell'edificio e del diritto di superficie ad egli spettante, nonché a ripristinare lo status quo ante; altresì che i condomini convenuti fossero condannati a risarcirgli i danni sofferti ed a corrispondergli l'indennità di sopraelevazione; il tutto con il favore delle spese di lite.

Si costituiva il condominio *omissis*.

Aderiva alle domande tutte dell'attore.

Si costituivano P.E., V.A., P.R., P.S. e Pu.Sa.

Instavano nel merito per il rigetto dell'avversa domanda.

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace P.I.S.

Con sentenza n. *omissis*/2013 l'adito tribunale condannava i convenuti a demolire la tettoia realizzata sul lastrico ed a ripristinare lo status quo ante; condannava i convenuti a risarcire i danni cagionati all'attore ed al condominio nonché a corrispondere all'attore l'indennità di sopraelevazione; compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese di lite e poneva i residui 2/3 a solidale carico dei condomini convenuti.

Proponevano appello P.E., V.A., P.R., P.S. e Pu.Sa.

Resisteva A.D.C.

Resisteva il condominio *omissis*.

Con sentenza n. *omissis* del *omissis* 2014 la corte d'appello di *omissis* dichiarava inammissibile il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

Dava atto innanzitutto la corte che il gravame era stato notificato in data 12.7.2013, allorché sin dal - al più tardi - 24.4.2013 era decorso il termine "breve" per proporre impugnazione.

Dava atto inoltre che risultava per tabulas che il giudizio d'appello era stato iscritto a ruolo tardivamente, in data 27.9.2013.

Indi esponeva che difettavano i presupposti per l'accoglimento delle istanze di "restituzione in termini" formulate dagli appellanti, a giustificazione delle quali erano state addotte asserite condotte di mala gestio processuale da parte del difensore in origine officiato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.E.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

A.D.C. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il condominio *omissis* non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Il controricorrente del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza.

Deduce che la corte di merito non ha espunto - così disattendendo l'istanza depositata dagli appellanti in data 20.6.2014 - le note difensive tardivamente depositate - in data 17.6.2014 - da A.D.C. e, sulla scorta di quanto in esse argomentato ovvero "riproducendo nella parte motiva della sentenza impugnata le medesime considerazioni giuridiche contenute nello scritto difensivo tardivamente depositato" (così ricorso, pag. 6), ha respinto l'istanza di rimessione in termini.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla corte distrettuale, ha tempestivamente richiesto di essere rimessa in termini con le note depositate in data 31.3.2014, non appena avvedutasi - qualche giorno prima del 13.3.2014 - dell'infedele patrocinio del precedente suo difensore e quindi "non appena acquisita la piena consapevolezza delle decadenze in cui era incolpevolmente incorsa" (così ricorso, pag. 28).

Deduce ulteriormente che dai fascicoli processuali di primo e di secondo grado emerge in forma univoca la "piena prova dei comportamenti di estrema negligenza posti in essere dal (suo) precedente difensore" (così ricorso, pag. 29).

Si premette che il ricorso a questa Corte non risulta notificato ad V.A., a P.R., a P.S. ed a Pu.Sa., appellanti innanzi alla corte di *omissis*.

Tuttavia - pur ad ammettere che costoro abbiano veste di litisconsorti necessari, quanto meno processuali - in dipendenza dell'inevitabile rigetto - siccome si dirà - del ricorso a questo Giudice del diritto, ben può prescindere dalla necessità dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 331 c.p.c., ai fini dell'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia "prima facie" infondato e l'integrazione del contraddittorio si riveli perciò attività del tutto ininfluenza sull'esito del procedimento).

Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.

Si rimarca che nella parte narrativa della sentenza d'appello la corte territoriale si è limitata rigorosamente ad enunciare il contenuto delle note depositate da A.D.C. in data 17.6.2014 ("con note depositate in data 17.6.2014, l' A., nel rilevare che: a seguito dell'erronea individuazione del termine per note (...); ha eccepito a sua volta che: la richiesta di restituzione in termini formulata dagli appellanti (...)" : così sentenza d'appello, pagg. 9 - 10).

Si rimarca al contempo che nella parte motiva della sentenza d'appello la corte territoriale ha esplicitato che alla stregua dei rilievi in precedenza svolti non vi era ragione per disaminare l'istanza in data 20.6.2014, con cui gli appellanti avevano eccepito l'irritualità delle note depositate da A.D.C. in data 17.6.2014 e con cui avevano domandato l'espunzione delle medesime note ("le superiori statuizioni rendono ultronea la disamina dell'istanza (vertente peraltro su un

profilo di rito ad esse estraneo) dell'irritualità delle note difensive dell' A. depositate in data 17.6.2014": così sentenza d'appello, pag. 15).

Va dunque condiviso appieno il rilievo del controricorrente secondo cui "ciò significa che la Corte non ha affatto fondato la sua decisione sulle deduzioni (...) del 17.06.2014 che quindi non sono state tenute in considerazione allorché ha dovuto motivare la sua decisione" (così controricorso, pag. 8).

Ciò tanto più che la denuncia di pretese violazioni di norme processuali non si giustifica a tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sebbene unicamente onde porre rimedio alla menomazione che al proprio diritto di difesa la parte ha subito in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831, ove si soggiunge che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito).

Del tutto ingiustificati in pari tempo sono gli assunti della ricorrente secondo cui la corte di *omissis* ha "trasfuso nel proprio elaborato (...) le medesime massime giurisprudenziali utilizzate dall'avv. A. nello scritto in esame" (così ricorso, pag. 24). E secondo cui ulteriore riscontro del preteso errore procedurale in cui la corte di *omissis* sarebbe incorsa, sarebbe costituito dagli "evidenti segni di sottolineatura di colore rosso" (così ricorso, pag. 25).

Difatti, per un verso, le "sottolineature di colore rosso" sono di prive di qualsivoglia significato. Per altro verso, siccome adduce il controricorrente, le pronunce giurisprudenziali sono appannaggio di tutti gli operatori del diritto (cfr. controricorso, pag. 8) e, di certo, la corte *omissis* non aveva bisogno di attingere dalle note depositate il 17.6.2014 i menzionati riferimenti giurisprudenziali.

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo di ricorso.

E' sufficiente richiamare gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c., che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. lav. 28.9.2011, n. 19836).

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale la rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione (cfr. Cass. 17.11.2016, n. 23430; Cass. 4.3.2011, n. 5260).

In tal guisa a nulla rileva che, "con particolare riferimento al primo grado di giudizio, è dato evincere per tabulas prova piena dei comportamenti di estrema negligenza posti in essere dal precedente difensore" (così ricorso, pag. 29) e che "dall'esame del fascicolo di secondo grado è, parimenti, ricavabile per tabulas la prova della causa che ha dato luogo all'incolpevole decorrenza del termine previsto per l'impugnazione, ossia il negligente operato dell'avv.to *omissis*" (così ricorso, pag. 30).

D'altra parte questa Corte spiega che l'appellante che si sia limitato a resistere all'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata "ex adverso", ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l'atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'appello, deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini, poiché quest'ultima, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di cui al novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (cfr. Cass. 29.9.2016, n. 19290).

Tanto propriamente in relazione alla circostanza per cui P.E. non ha richiesto la rimessione in termini con l'atto di appello notificato tardivamente il 12.7.2013, ma solo successivamente, con le note difensive depositate il 31.3.2014, ove ebbe a rappresentare le ragioni fondanti l'istanza di rimessione in termini (cfr. ricorso, pagg. 28 - 29).

Tanto viepiù in dipendenza dell'ineccepibile rilievo della corte di merito secondo cui gli appellanti non avevano "né dedotto né provato (o chiesto di provare) (...) né quando della (...) stigmatizzata infedeltà di patrocinio (...) si sarebbero avveduti per la prima volta (...); né se, successivamente all'avvenuta notificazione della sentenza di prime cure (...), espletata in data 24.3.2014, vi sia o meno stata informativa sollecita e diligente a cura del (...) procuratore alle parti da lui rappresentate della circostanza e del contenuto della (...) decisione" (così sentenza d'appello, pagg. 13 - 14).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al rimborso al controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Il condominio *omissis* non ha svolto difese. Nei confronti del condominio nessuna statuizione va pertanto assunta in ordine alle spese.

Non sussistono i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta del controricorrente - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, P.E., a rimborsare al controricorrente, A.D.C., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dal controricorrente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, P.E., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, cit.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2019.